

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Redditi di capitale - Dividendi

03

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Enti non commerciali e ONLUS

03

ACCERTAMENTO - Diritto d'interpello

05

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti - Variazione dell'imponibile o dell'imposta

06

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Condoni e sanatorie - Condoni e sanatorie (legge di bilancio 2023) - Definizione delle liti pendenti

08

Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di capitale - Dividendi - Dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate - Disciplina transitoria - Termine del 31.12.2022 (norma di comportamento AIDC marzo 2023 n. 218)

La norma di comportamento AIDC marzo 2023 n. [218](#) è intervenuta sull'applicazione del regime transitorio relativo ai dividendi su partecipazioni qualificate ex [art. 1](#) co. 1006 della L. 205/2017.

Tassazione dei dividendi e regime transitorio fino al 31.12.2022

Fino al 31.12.2017, soltanto i dividendi su partecipazioni non qualificate ex [art. 67](#) co. 1 lett. c-bis) del TUIR applicavano la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26% sull'intero importo percepito ex [art. 27](#) del DPR 600/73.

A seguito della riforma del regime dei dividendi operata dalla L. [205/2017](#), anche gli utili rivenienti da partecipazioni qualificate sono assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 26% dall'1.1.2018.

È però prevista un'apposita disciplina transitoria in base alla quale, per le distribuzioni di utili deliberate fino al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, continua ad applicarsi la concorrenza parziale al reddito ex DM 26.5.2017.

In sostanza, applicando il regime transitorio, i dividendi su partecipazioni qualificate ex [art. 67](#) co. 1 lett. c) del TUIR sono tassati a fini IRPEF in capo alle persone fisiche non imprenditori:

- nel limite del 40%, per gli utili formati fino all'esercizio in corso al 31.12.2007;
- nel limite del 49,72%, per utili formati dopo l'esercizio in corso al 31.12.2007 e sino all'esercizio in corso al 31.12.2016;
- nel limite del 58,14%, per utili formati fino all'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.

Si ricorda che ancorché la norma faccia riferimento alle distribuzioni di utili deliberate "dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022", la ris. Agenzia delle Entrate 6.6.2019 n. [56](#) ha chiarito che, sulla base di una interpretazione logico-sistematica della disposizione in commento, il regime transitorio trova applicazione per gli utili distribuiti anche sulla base di delibere adottate fino al 31.12.2017.

Applicazione del regime transitorio in base alla delibera di distribuzione

L'AIDC si è espressa in modo conforme al principio di diritto dell'Agenzia Entrate 6.12.2022 n. [3](#), che considera applicabile il regime transitorio a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31.12.2022, indipendentemente dal fatto che l'effettivo pagamento avvenga in data successiva.

Viene, infatti, enunciata la seguente massima: "il regime transitorio per la tassazione dei dividendi percepiti in relazione a partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori del regime d'impresa è applicabile a patto che le delibere di distribuzione siano state assunte entro il 31 dicembre 2022, non richiedendo la disposizione in questione ulteriori condizioni, sempre che non siano state poste in essere condotte esclusivamente volte a fruire del regime transitorio".

art. 1 co. 1006 L. 27.12.2017 n. 205

Norma di comportamento AIDC marzo 2023 n. 218

Il Quotidiano del Commercialista del 30.3.2023-"Si guarda alla delibera di distribuzione per il regime transitorio dei dividendi"-Sanna

Il Sole - 24 Ore del 30.3.2023, p. 37-"Vale il regime transitorio per i dividendi deliberati entro il 2022"-Donesana A. - Ludovici P.

Guide Eutekne - Imposte Dirette-"Dividendi"-Sanna S.

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Enti non commerciali e ONLUS - Cinque per mille dell'IRPEF - Soggetti coinvolti nel processo di trasmigrazione nel RUNTS - Accreditamento per il 2023 (avviso Min. Lavoro e politiche sociali 24.3.2023)

Il comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali [24.3.2023](#) ha chiarito che gli enti che sono stati coinvolti nel processo di trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e che sono già inclusi nell'elenco permanente di cui all'[art. 8](#) del DPCM 23.7.2020, saranno considerati accreditati al riparto del cinque per mille dell'IRPEF anche per l'anno 2023, a prescindere dalla data in cui ottengono il provvedimento di iscrizione al RUNTS.

Perfezionamento della procedura di accreditamento

I suddetti soggetti, appena ottengono il provvedimento con l'esito della trasmigrazione dei dati, sono tenuti ad entrare nella piattaforma del RUNTS e compilare la pratica del cinque per mille, al fine di perfezionare la domanda di accredito e percepire il beneficio del cinque per mille.

Operativamente, i descritti enti devono:

- accedere al portale del RUNTS e alla propria posizione e valorizzare la *check box* in corrispondenza della voce "Accreditamento del 5x1000", inserendo negli appositi campi l'IBAN del conto corrente intestato all'ente sul quale poter ricevere il versamento del beneficio o, in alternativa e per gli enti che non dispongano di conto corrente intestato, la Provincia della Tesoreria dello Stato dove poter ricevere il pagamento per importi inferiori a 1.000,00 euro;
- salvare la pratica ed effettuare il *download* della distinta di riepilogo;
- firmare digitalmente il file e procedere con l'*upload* e l'invio della pratica.

Disciplina transitoria per le ONLUS

Per le ONLUS iscritte al 22.11.2021 (data di operatività del RUNTS) alla relativa Anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'[art. 9](#) co. 6 del DL 228/2021, come modificato dall'[art. 9](#) co. 4 del DL 198/2022, la disposizione che riconosce quali beneficiari del cinque per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS ha effetto a decorrere dal terzo anno successivo a quello di operatività del RUNTS (quindi dal 2024).

Fino al 31.12.2023, le ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal DPCM [23.7.2020](#) per gli enti del volontariato.

art. 3 DPCM 23.7.2020

Avviso Min. Lavoro e politiche sociali 24.3.2023

Il Quotidiano del Commercialista del 25.3.2023-"Enti coinvolti nel passaggio al RUNTS accreditati al 5x1000 anche per il 2023"-Ghio - Negro

Il Sole - 24 Ore del 25.3.2023, p. 25-"Enti passati al Runts con accesso al 5 per mille"-Pettinacci - SepioGuide
Eutekne - Imposte Dirette-"Cinque per mille"-Negro M.

ACCERTAMENTO

Diritto d'interpello - Interpello sui nuovi investimenti - Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 28.3.2023 n. 7)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'interpello sui nuovi investimenti ([art. 2](#) del DLgs. 147/2015).

Si ricorda che, ai fini della presentazione dell'istanza, è necessario che l'iniziativa economica, nel contempo:

- sia di ammontare complessivo non inferiore a 15 milioni di euro;
- venga realizzata nel territorio dello Stato;
- abbia carattere duraturo;
- determini significative e durature ricadute occupazionali e positivi effetti sul gettito.

Nozione di investimento rilevante

In merito, viene chiarito che:

- in caso di investimenti consistenti in operazioni di acquisizioni di attivi o di partecipazione, se l'acquisizione riguarda un'entità estera il vincolo con il territorio dello Stato può essere garantito dalla localizzazione in Italia dell'investitore (viene così superato il chiarimento fornito nel § 2.1 della precedente circ. n. [25/2016](#));
- assumono rilievo le operazioni di "rimpatrio" di attività in precedenza delocalizzate all'estero o di rientro degli stessi soggetti (c.d. *in-shoring* o *reshoring*) o di trasferimento in Italia della residenza fiscale di soggetti esteri;
- nei casi di investimenti *cross border* da parte di soggetti esteri, è necessario che la parte dell'investimento effettuato nel territorio dello Stato abbia un valore non inferiore a 15 milioni di euro; se, invece, l'investimento è effettuato da un soggetto residente su entità estere, assume rilevanza l'intero valore dell'acquisizione, a condizione che trovi evidenza nel proprio bilancio.

Ricadute occupazionali dell'investimento

Viene precisato che rilevano anche le ipotesi di mantenimento/salvaguardia parziale del livello occupazionale preesistente all'attuazione dello stesso.

A tal fine, non è necessario che la situazione di crisi dell'impresa sia attestata dall'avvio formale di procedure di cassa integrazione o concorsuali; è possibile, ad esempio, fornire la dimostrazione che sono in corso trattative con le rappresentanze sindacali o documentare accordi intercorsi o in fase di perfezionamento con associazioni di categoria o conclusi sotto l'egida di autorità o entità terze. Può, inoltre, essere utile altra documentazione e/o dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità dell'istante.

Preventività dell'istanza di interpello

Con particolare riferimento alle istanze di interpello sui nuovi investimenti aventi a oggetto la valutazione circa l'esistenza di una S.O. nel territorio dello Stato di un soggetto non residente in conseguenza della realizzazione di un nuovo piano di investimento, l'Agenzia evidenzia che non è preclusiva della presentazione dell'istanza la circostanza di aver già dato inizio all'esecuzione del *business plan*, se non sono ancora scaduti i termini ordinari di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta di avvio del piano di investimento.

Nei casi in cui il soggetto estero già eserciti in Italia un'attività preesistente rispetto alla data di presentazione della suddetta istanza di interpello, ai fini della valutazione della preventività dell'istanza, si potrà tener conto solo delle circostanze "nuove" rispetto alla situazione dei precedenti periodi di imposta; a tal fine, occorre valutare l'introduzione di "elementi oggettivi di discontinuità rispetto alle attività e alle funzioni già ivi esercitate", quali la costituzione di un nuovo *business* e/o di una nuova azienda, la ristrutturazione, l'ottimizzazione o l'efficientamento di complessi aziendali nuovi, l'assegnazione di nuove commesse relative ad attività o servizi non svolti in precedenza in Italia.

Se, viceversa, viene realizzato un piano di investimento soggetto a implementazione c.d. progressiva, che prevede lo svolgimento di attività propedeutiche all'inizio dello svolgimento dell'attività propria dell'impresa, l'elemento di novità circa l'esistenza della stabile organizzazione deve essere correlato all'attività *core* esercitata, facendo riferimento ai chiarimenti forniti dal Commentario al modello OCSE.

Ulteriori chiarimenti

Da ultimo, la circolare illustra i rapporti con gli altri strumenti di *tax compliance* (adempimento collaborativo e accordi preventivi) e si sofferma sulla documentazione da allegare.

art. 2 DLgs. 14.9.2015 n. 147

Circolare Agenzia Entrate 28.3.2023 n. 7

Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2023-"Integrate le istruzioni dell'Agenzia per l'interpello sui nuovi investimenti"-Valente

Il Sole - 24 Ore del 29.3.2023, p. 32-"Parere alle Entrate anche per il reshoring"-Germani

Italia Oggi del 29.3.2023, p. 31-"Filo rosso tra imprese e fisco"-Pagamici

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni-"Interpello sui nuovi investimenti"-Valente G.

IMPOSTE INDIRETTE

IVA - Obblighi dei contribuenti - Variazione dell'imponibile o dell'imposta - Scioglimento dei contratti in pendenza del concordato - Esclusione della variazione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 29.3.2023 n. 268)

Con la risposta a interpello 29.3.2023 n. [268](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il debitore in concordato, autorizzato allo scioglimento dei contratti pendenti, ex [art. 169-bis](#) del RD 267/42, non può procedere, in riferimento alle operazioni in origine fatturate, all'emissione delle relative note di variazione ai sensi dell'[art. 26](#) co. 2 del DPR 633/72.

Scioglimento dei contratti e indennizzo del contraente

L'[art. 169-bis](#) del RD 267/42 attribuisce all'imprenditore la facoltà di sciogliersi unilateralmente - previa autorizzazione giudiziale - dai contratti pendenti, senza che gli altri contraenti possano pretendere nulla se non un indennizzo equivalente al danno determinato dallo scioglimento del vincolo contrattuale.

Lo scioglimento dei contratti ex [art. 169-bis](#) del RD 267/42, secondo l'Agenzia delle Entrate, non è incluso tra gli eventi che legittimano le note di variazione in diminuzione.

L'autorizzazione giudiziale, inoltre, prescinde dalla contestuale determinazione dell'indennizzo (tra le altre, Cass. n. 8008/2022).

L'istituto di cui all'[art. 169-bis](#) costituisce, quindi, manifestazione di un'eccezionale facoltà, di natura potestativa, riconosciuta al debitore nel contesto delle soluzioni concordatarie, connotata da caratteri peculiari, in quanto dipende dalla volontà del debitore soggetto alla procedura (su autorizzazione del giudice), prescinde dall'inadempimento della controparte e, soprattutto, non ha effetto retroattivo tra le parti, né restitutorio delle prestazioni eseguite.

L'altro contraente, in stato di soggezione, dal canto suo, vanta solo un indennizzo da pagarsi in moneta "concorsuale", quale credito anteriore al concordato.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, peraltro, sotto il profilo tributario, tale indennizzo - sia esso da considerare una penale per il cedente o prestatore inadempiente o un risarcimento - è escluso dalla base imponibile IVA ex [art. 15](#) del DPR 633/72 e non presuppone l'emissione della fattura da parte del cessionario o committente soggetto passivo.

Emissione delle note di variazione

Come indicato anche nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 38/2023, per effetto dell'[art. 26](#) co. 2 del DPR 633/72, il cedente o prestatore può annullare con la nota di variazione un'operazione fatturata e registrata che sia successivamente venuta meno (in tutto o in parte) o di cui sia ridotto l'imponibile.

Dall'altra parte, invece, il cessionario o committente, soggetto passivo, a sua volta, ha l'obbligo di computare il medesimo importo nell'IVA a debito, riversando così l'ammontare all'Erario.

A emettere la nota è, quindi, tenuto lo stesso soggetto che si avvantaggia degli effetti economici della variazione (inversi a quelli dell'operazione rettificata), il che determina anche il rischio di utilizzazioni fraudolente dello schema anzidetto e, per questa ragione, la rettifica è ammessa solamente al ricorrere di determinati presupposti.

Tassatività delle fattispecie di variazione IVA e profili comunitari

La tassatività delle ipotesi di emissioni delle note di variazione IVA trova riscontro anche nell'[art. 90](#) della direttiva 2006/112/CE.

La rettifica obbligatoria è espressione del principio generale in forza del quale la base imponibile è costituita dal corrispettivo ricevuto, con la conseguenza che l'Erario non può riscuotere a titolo di IVA un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo.

In tal senso si pone anche la giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia UE 23.12.2017, causa C-246/16) e nazionale (Cass. n. 16829/2021).

Conclusione dei rapporti contrattuali ed esclusione della variazione

Se il debitore in concordato - cedente/prestatore - ha ricevuto dai cessionari/committenti i corrispettivi prima dello scioglimento dei contratti, non residua alcun importo da percepire per il quale era stata emessa la fattura.

La base imponibile delle operazioni fatturate è costituita da un corrispettivo "interamente e realmente ricevuto".

In tali casi, non vi è il rischio che l'Erario possa riscuotere, a titolo di IVA, un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo al medesimo titolo.

D'altra parte, lo scioglimento del vincolo contrattuale ex [art. 169-bis](#) del RD 267/42 non implica effetti retroattivi, considerato che i contraenti che lo subiscono vantano solo un indennizzo svincolato dal corrispettivo *ab origine* fatturato.

In un quadro così rappresentato, resta quindi esclusa la necessità di procedere a una riduzione della base imponibile secondo lo schema delle note di variazione ai sensi dell'[art. 26](#) co. 2 del DPR 633/72.

art. 169 bis L.F.

art. 26 DPR 26.10.1972 n. 633

Risposta interpello Agenzia Entrate 29.3.2023 n. 268

Il Quotidiano del Commercialista del 30.3.2023-"Niente note di variazione per i contratti sciolti in pendenza del concordato"-Greco - Nicotra

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Condoni e sanatorie - Condoni e sanatorie (legge di bilancio 2023) - Definizione delle liti pendenti

- Definizioni ex L. 197/2022 - Novità del DL 34/2023 (c.d. "DL bollette")

Il DL 30.3.2023 n. [34](#) ha posticipato vari termini caratterizzanti le definizioni previste dalla L. [197/2022](#) (c.d. "tregua fiscale") ed ha apportato alcune modifiche sostanziali alle medesime.

Non è stato posticipato il termine per la domanda di rottamazione dei ruoli ([art. 1](#) co. 231 ss. della L. 197/2022), che rimane al 30.4.2023.

Non è nemmeno stata introdotta una specifica definizione per gli atti di contestazione di sole sanzioni, emessi ai sensi dell'[art. 16](#) del DLgs. 472/97.

Ravvedimento operoso speciale

Il termine per pagare le somme o la prima rata e per rimuovere la violazione (il che si concretizza, spesso, nella dichiarazione integrativa) è stato posticipato dal 31.3.2023 al 30.9.2023.

In conseguenza di ciò, sono state riscadenziate le rate successive alla prima, ma la dilazione rimane possibile in un massimo di 8 rate trimestrali.

Mediante ravvedimento speciale le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo.

Tramite interpretazione autentica, si prevede che:

- rientra nel ravvedimento speciale qualsiasi violazione che può essere sanata con l'ordinario ravvedimento ex [art. 13](#) del DLgs. 472/97, sempre che sia relativa a dichiarazioni validamente presentate sino al periodo di imposta 2021;

- non rientrano nel ravvedimento speciale le violazioni suscettibili di emergere dalla liquidazione automatica, quindi non solo gli omessi versamenti, ma anche le casistiche indicate dagli [artt. 36-bis](#) del DPR 600/73, *54-bis* del DPR [633/72](#) e *21-bis* del DL [78/2010](#);

- non rientrano nel ravvedimento le violazioni dell'[art. 4](#) del DL 167/90 (omesso/irregolare quadro RW), ma possono essere ravvedute le relative mancate dichiarazioni dei redditi di fonte estera, incluse le violazioni in tema di IVIE/IVAFE.

Definizione delle violazioni formali

Grazie all'[art. 1](#) co. 166 ss. della L. 197/2022, pagando 200,00 euro per periodo di imposta è possibile sanare le violazioni formali commesse in ogni anno, sino al 31.10.2022.

Il termine per pagare le somme o la prima rata è posticipato dal 31.3.2023 al 31.10.2023.

Rimane al 31.3.2024 il termine per pagare la seconda rata così come il termine per rimuovere le violazioni.

Definizione degli accertamenti con adesione

Per gli accertamenti impugnabili all'1.1.2023, gli accertamenti notificati sino al 31.3.2023, i PVC/inviti consegnati/notificati entro il 31.3.2023, l'accertamento con adesione causa la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.

Il DL 30.3.2023 n. 34 prevede che se il PVC è stato consegnato entro il 31.3.2023 l'adesione agevolata è ammessa quand'anche l'eventuale e successivo avviso di accertamento sia notificato dopo.

Acquiescenza rinforzata

Per gli atti impositivi richiamati nell'[art. 15](#) del DLgs. 218/97 e gli avvisi di recupero dei crediti di imposta impugnabili all'1.1.2023 o notificati entro il 31.3.2023, l'acquiescenza causa la riduzione delle sanzioni a 1/18.

Ciò è esteso agli atti/avvisi divenuti definitivi dal 2.1.2023 al 15.2.2023 e la definizione (pagamento delle somme o della prima rata) deve avvenire entro il 30.4.2023.

Per le acquiescenze la cui prima rata è stata pagata dal 2.1.2023 al 15.2.2023, se si fa domanda entro la scadenza successiva è possibile ottenere la rimodulazione delle rate, onde fruire della più favorevole riduzione delle sanzioni a 1/18 (e non a 1/3).

Regolarizzazione delle rate da adesione, mediazione e conciliazione

L'[art. 1](#) co. 221 ss. della L. 197/2022 ha previsto, per le rate scadute all'1.1.2023, la possibilità di regolarizzarle fruendo dello stralcio di sanzioni e interessi (ciò riguarda tutte le rate residue se all'1.1.2023 c'è stata la decadenza dalla dilazione: cfr. la circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2023 n. 6).

Il termine per il pagamento delle somme o della prima rata rimane fissato al 31.3.2023.

Si specifica che la notifica della cartella di pagamento o dell'atto di intimazione, circostanza ostativa alla regolarizzazione, non deve essere avvenuta all'1.1.2023 (se la notifica avviene dopo, quindi, non preclude la regolarizzazione).

Definizione delle liti pendenti

La definizione delle liti pendenti all'1.1.2023 causa lo stralcio di sanzioni e interessi o anche di parte delle imposte a seconda delle sentenze depositate all'1.1.2023.

Il termine per pagare le somme o la prima rata e per trasmettere la domanda è stato posticipato dal 30.6.2023 al 30.9.2023.

Sono stati posticipati altresì i termini per le rate successive, per il diniego di definizione (slitta dal 31.7.2024 al 30.9.2024) e la sospensione dei termini di impugnazione delle sentenze e delle riassunzioni (da 9 a 11 mesi per le impugnazioni/riassunzioni scadenti dall'1.1.2023 al 31.10.2023).

Conciliazione giudiziale agevolata

La L. [197/2022](#) prevede una conciliazione agevolata che causa la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.

Il termine per formalizzare l'accordo è stato posticipato dal 30.6.2023 al 30.9.2023.

L'[art. 17](#) co. 2 del DL 30.3.2023 n. 34 amplia l'ambito della conciliazione agevolata, estendendolo ai processi pendenti in primo o secondo grado dall'1.1.2023 al 15.2.2023.

Rinuncia agevolata in Cassazione

La L. [197/2022](#) prevede una rinuncia agevolata per i processi pendenti in Cassazione all'1.1.2023 che causa la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.

Il termine per formalizzare la rinuncia a seguito di accordo transattivo con l'Agenzia delle Entrate è stato posticipato dal 30.6.2023 al 30.9.2023.

Non punibilità per i delitti di omesso versamento IVA, di ritenute e di indebita compensazione di crediti non spettanti

Per i reati degli [artt. 10-bis](#), [10-ter](#) e [10-quater](#) co. 1 del DLgs. 74/2000 è prevista una non punibilità derivante dall'integrale pagamento delle somme e dalla corretta osservanza della L. [197/2022](#).

A differenza della comune causa di non punibilità dell'[art. 13](#) co. 1 del DLgs. 74/2000 (che prevede la necessità di pagare tutto entro il dibattimento di primo grado), le somme possono essere pagate rispettando il piano di dilazione ma prima della sentenza di appello penale.

Il processo penale rimane sospeso e l'Agenzia delle Entrate comunica al giudice penale la correttezza dei pagamenti e della definizione.

art. 1 co. 186 L. 29.12.2022 n. 197

art. 1 co. 206 L. 29.12.2022 n. 197

art. 1 co. 213 L. 29.12.2022 n. 197

Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2023-"Tempo fino al 30 settembre per la definizione delle liti"-
Cissello

Il Sole - 24 Ore del 29.3.2023, p. 33-"La definizione liti pendenti prorogata al 30 settembre"-Ambrosi - Iorio

Italia Oggi del 29.3.2023, p. 28-"La tregua fiscale prende tempo"-Liburdi - Sironi

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni-"Definizioni delle pendenze tributarie (L. 197/2022) - Rinuncia agevolata ai ricorsi in Cassazione"-Cissello A.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni-"Definizioni delle pendenze tributarie (L. 197/2022) - Conciliazione giudiziale agevolata"-Cissello A.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni-"Definizioni delle pendenze tributarie (L. 197/2022) - Definizione delle liti pendenti"-Cissello A.

Leggi in evidenza

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 16.12.2022 N. 465502

FISCALE

IMPOSTE INDIRETTE - REGISTRO - Registrazione telematica degli atti privati - Contratti di comodato - Approvazione del modello "RAP"

In attuazione dell'art. 38 co. 5 del DL 30.5.2010 n. 78 conv. L. 30.7.2010 n. 122, con il presente provvedimento viene approvato il nuovo modello "RAP - Registrazione di atto privato", con le relative istruzioni di compilazione, da utilizzare per la registrazione telematica dei contratti di comodato.

Utilizzo del modello "RAP"

Il modello "RAP", nella versione approvata dal presente provvedimento, può essere utilizzato per la registrazione in via telematica dei soli contratti di comodato.

Con successivi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, il modello "RAP" sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati (ad esempio, contratti preliminari), tramite l'approvazione di specifiche parti dedicate alle varie tipologie di atti.

Ambito soggettivo

Il modello "RAP" per la richiesta di registrazione telematica degli atti privati può essere presentato:

- da una delle parti del contratto;
- dal rappresentante legale di una delle parti;
- dal mediatore;
- dagli intermediari abilitati.

Dati richiesti per la registrazione

Per quanto concerne le modalità pratiche della registrazione, nel nuovo modello "RAP" è necessario indicare:

- la tipologia di contratto, se verbale o scritto;
- la durata del contratto, ovvero la sua natura a tempo indeterminato;
- l'oggetto del contratto (bene mobile, bene immobile o universalità di beni);
- i dati del comodante;
- i dati del comodatario;
- i dati degli eventuali immobili oggetto del contratto.

La procedura consente di allegare in formato Tif (e/o Tiff e Pdf/A) la copia dell'atto da registrare, firmata dalle parti, ed eventuali altri documenti (come, per esempio, planimetrie e inventari).

info@bgsm.it – www.bgsm.it

Via F. Ferrucci, 57 – 59100 Prato (PO) – Tel. 0574/575795

Modalità della registrazione

Nella prima fase di applicazione, la registrazione tramite il modello “RAP” può essere effettuata dagli utenti e dagli intermediari esclusivamente mediante l'utilizzo dell'apposita procedura web resa disponibile gratuitamente nell'area riservata del sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.

La presentazione telematica del modello, tuttavia, può essere effettuata anche presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate (purché non si tratti di soggetti obbligati alla registrazione telematica), presentando il modello “RAP” in formato cartaceo unitamente all'atto da registrare, sottoscritto dalle parti, ed agli eventuali allegati.

Con un ulteriore provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello e sarà reso disponibile il relativo prodotto di controllo.

Modalità di pagamento

Il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) dovute e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente.